

STATUTO
della
FONDAZIONE “LATINA 2032”

Articolo 1

Natura, denominazione e sede

1. È costituita la “**Fondazione Latina 2032**” (di seguito anche “Fondazione”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 6 settembre 2024, n. 130.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
3. La Fondazione è un ente di diritto privato in controllo pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, regolamentare e gestionale.
4. La Fondazione ha sede legale in Latina, Piazza del Popolo, 1, presso il Palazzo Comunale della Città di Latina e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici nel Comune di Latina o nel territorio italiano.

Articolo 2

Finalità e attività

1. Nel perseguimento delle finalità indicate dall’articolo 1 della legge 6 settembre 2024, n. 130, la Fondazione promuove, ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge, gli interventi di seguito elencati, da svolgere nel territorio del Comune di Latina e, rivolti, in particolare, alle generazioni più giovani:
 - a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all’architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull’architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell’accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età;
 - b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;
 - c) la valorizzazione delle Città di fondazione dell’Agro pontino, cosiddette «Città di fondazione», nell’ambito del progetto «Sistema integrato delle Città di fondazione» finalizzato a conseguire un’offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;
 - d) la promozione dell’integrazione fra l’offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di start-up e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale;
 - e) la promozione dell’integrazione, del rispetto dell’altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell’attività sportiva;
 - f) l’implementazione di moderne strategie di marketing territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione, secondo criteri basati sullo sviluppo

sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti internet, applicazioni software e social network, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio;

- g) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;
- h) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;
- i) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
- l) l'istituzione del «Festival delle Città del Novecento», al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con riferimento sia alle città dei Paesi del Mediterraneo sia alle città del resto del mondo;
- m) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma;
- n) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
- o) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità di cui alla predetta legge 6 settembre 2024, n. 130.

2. La Fondazione svolge, altresì, le seguenti attività:

- a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;
- c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città;
- d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future;
- e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.

3. La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o a essa erogate da terzi, e nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi, può svolgere, altresì, ogni ulteriore attività necessaria oltre che ausiliaria, connessa, strumentale e/o comunque ritenuta utile e opportuna per il conseguimento dei propri scopi.

Articolo 3
Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a) Fondatori;
 - b) Partecipanti.

Articolo 4
Fondatori

1. Sono Fondatori il Ministero della cultura, la Regione Lazio, la Provincia di Latina, il Comune di Latina, la Camera di Commercio Frosinone Latina.

Articolo 5
Partecipanti

1. Possono divenire Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, ivi incluse le università che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al funzionamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività, anche professionale, ovvero in servizi, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo anche a specifici progetti rientranti nell'ambito di attività della Fondazione.
3. L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione nelle forme, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 6.
4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 6
Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

1. Il Consiglio di amministrazione provvede con apposito regolamento alla disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Partecipante, nonché delle cause di esclusione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, tutti gli aspetti inerenti al funzionamento interno della Fondazione.

Articolo 7
Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione, con le maggioranze di cui all'articolo 12 nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui all'articolo 6.
2. Il regolamento di cui all'articolo 6, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) liquidazione giudiziale e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
4. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo loro formale rinuncia.
5. I Partecipanti di cui all'articolo 5 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
6. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

Articolo 8

Organi e struttura della Fondazione e loro durata

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Collegio dei Fondatori;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Comitato scientifico;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto.
3. L'assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla normativa vigente.
4. Gli organi della Fondazione diversi dal Collegio dei Fondatori durano in carica quattro anni e possono essere confermati non più di una volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni di tutti gli organi si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario dell'Organo.

Articolo 9 ***Collegio dei Fondatori***

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.
2. Il Collegio è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente della Fondazione; può essere altresì convocato dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno due Fondatori. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:
 - a) nomina del Presidente della Fondazione;
 - b) nomina del Consiglio di amministrazione;
 - c) nomina del Collegio dei revisori dei conti;
 - d) nomina del Comitato scientifico;
 - e) nomina del Comitato dei Saggi;
 - f) modificazioni dello statuto;
 - g) ammissione di nuovi Fondatori;
 - h) adozione del documento programmatico pluriennale e annuale che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
 - i) approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - l) esercizio dell'azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - m) scioglimento della Fondazione.
3. Il Collegio dei Fondatori determina inoltre, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, l'indennità di carica per i membri del Collegio dei Revisori dei conti.
4. Ai membri del Consiglio di amministrazione non spetta alcuna indennità di carica, gettone o qualsiasi altro emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, purché documentate.
5. Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 10 ***Presidente***

1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Ministro della Cultura sentito il Sindaco del Comune di Latina.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l'attività.
3. Il Presidente convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.
4. Nei casi di necessità e urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.

5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

Articolo 11

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori, ed è composto da 4 (quattro) membri, oltre il Presidente, individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza nei settori di attività della Fondazione possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) un membro designato dal Comune di Latina;
- c) un membro designato dalla Provincia di Latina;
- d) un membro designato dalla Regione Lazio;
- e) un membro designato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, e in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

4. In caso di cessazione dalla carica durante l'espletamento del mandato il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina del/i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.

5. Possono essere designati a far parte del Consiglio di amministrazione anche coloro che hanno incarichi di amministrazione attiva nell'ambito dei singoli Fondatori, salvo i casi di inconfirmità e di incompatibilità dettati dalla vigente normativa.

6. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.

7. Ai membri del Consiglio di amministrazione non spetta alcuna indennità di carica, gettone o qualsiasi altro emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, purché documentate.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre componenti.

2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del presente Statuto.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché della eventuale indicazione delle modalità di svolgimento della riunione tra quelle ammesse ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del presente Statuto, e l'elenco degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al

Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto disposto all'art. 13, commi 2, lett. e) e 3; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita ogni funzione di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio, in particolare:

- a) predispone, con il supporto del Direttore, il progetto di bilancio preventivo annuale e il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, entro il 31 ottobre di ciascun anno;
- b) predispone, con il supporto del Direttore, il progetto di bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- c) approva e modifica i regolamenti interni;
- d) delibera l'ammissione dei Partecipanti;
- e) nomina e revoca il Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere del Comitato scientifico, determinandone poteri, compiti, durata e remunerazione.

3. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), sono adottate con il voto favorevole del Presidente.

Articolo 14

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Collegio dei Fondatori. È composto da 9 (nove) membri tra personalità di riconosciuto prestigio negli ambiti delle attività della Fondazione. La composizione del Consiglio scientifico è così articolata:

- a) due componenti designati dal Ministro della cultura, uno dei quali con funzioni di Presidente;
- b) due componenti designati dal Comune di Latina;
- c) due componenti designati dalla Regione Lazio;
- d) due componenti designati dalla Provincia di Latina;
- e) un componente designato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina.

2. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, del Presidente del Comitato Scientifico, o su richiesta di almeno tre componenti e comunque almeno una volta ogni quattro mesi. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione.

3. Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività

scientifiche e culturali della Fondazione, formula al Direttore pareri sugli aspetti di carattere scientifico ai fini della programmazione dell'attività della Fondazione e predispone relazioni annuali sull'attività svolta dalla Fondazione stessa.

4. Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica, purché documentate.

Articolo 15

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo e uno supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e gli altri, se non iscritti in tale registro, comunque esperti nella materia, così designati:

- a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- b) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero della cultura;
- c) un membro effettivo e uno supplente designati congiuntamente da Regione Lazio e Comune di Latina.

2. Il Collegio dei revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori e al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

4. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Ministero della cultura e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della fondazione.

Articolo 16

Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è scelto tra personalità di comprovata esperienza nella gestione di fondazioni, associazioni, enti pubblici e privati e imprese culturali attraverso selezione pubblica, mediante procedura comparativa, con apposita Commissione che formula una terna di candidati idonei da sottoporre al Consiglio di amministrazione da cui è, successivamente, nominato.

2. Il Direttore svolge i compiti di gestione e di direzione nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione; promuove la ricerca e l'attività di formazione e cura i rapporti con enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri; esercita i poteri di amministrazione allo stesso attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.
4. Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere rinnovato, previa valutazione degli obiettivi conseguiti.

Articolo 17 ***Comitato dei Saggi***

1. La Fondazione si avvale dell'attività di un Comitato dei Saggi. Il Comitato dei Saggi è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto dagli ex sindaci del Comune di Latina e da membri individuati tra i cittadini e le personalità maggiormente rappresentativi del territorio dell'Agro pontino che per l'attività svolta sul territorio, anche nell'ambito di associazioni e movimenti culturali, hanno contribuito alla promozione e alla valorizzazione della città di Latina.
2. Il Comitato dei Saggi svolge la funzione di raccordo tra la Comunità latinense e la Fondazione ed ha il compito di supportare le attività degli organi della Fondazione, quando questi ne facciano richiesta.
3. L'incarico ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato.
4. La nomina a membro del Comitato dei saggi è a titolo onorifico e non dà diritto ad indennità o rimborso spese.

Articolo 18 ***Fondo di dotazione e Fondo di gestione***

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio, come previsti e disciplinati dall'Atto costitutivo.
2. Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori.
3. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:
 - a) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero della Cultura e/o da altri soggetti proprietari;
 - b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori;
 - c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in uso temporaneo alla Fondazione;
 - d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.
4. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.
5. Rientrano nel Fondo di gestione, inteso come il patrimonio utilizzabile nella complessa attività di gestione:
 - a) le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;
 - b) le donazioni lasciti o erogazioni di qualunque genere che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici;
 - d) i contributi per il funzionamento e l'attività della Fondazione effettuati dai Fondatori, dai

Partecipanti ovvero da parte di soggetti terzi, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;

- e) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero all'atto dell'adesione dei Partecipanti e destinati alla gestione della Fondazione;
- g) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- h) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione, risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.

6. Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

7. È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione appositamente creati per la gestione di singoli affari.

Articolo 19

Esercizio finanziario

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, con il supporto del Direttore, predispone il progetto di bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nella redazione di tali documenti vengono seguite le regole di ordinata contabilità, i principi contabili nazionali e internazionali, nonché quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, con il supporto del Direttore, predispone il progetto di bilancio preventivo annuale e il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo.

4. Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve ai Fondatori, ai Partecipanti e agli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 20

Vigilanza

1. Il Ministero della cultura esercita la vigilanza sulla Fondazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 6 settembre 2024, n. 130 e degli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.

Articolo 21

Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2033 e potrà essere rinnovata con atto sottoscritto dai Fondatori.

2. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione stessa diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.

3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Comune di Latina ovvero dai Fondatori, così come le dotazioni finanziarie accordate dagli stessi (in quota parte rispetto alle risorse ancora disponibili), ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni acquisiti in proprietà dalla Fondazione, così come eventuali dotazioni finanziarie acquisite da altri soggetti nel corso dell'attività, vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.

Articolo 22 ***Disposizioni finali***

1. Il Consiglio di amministrazione adotta il Regolamento di cui all'articolo 6 presente del presente Statuto e per ogni ulteriore aspetto relativo al funzionamento interno della Fondazione entro 180 giorni dalla costituzione della Fondazione.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.